

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XVI  
n. 2-quater

## RELAZIONE DI MINORANZA DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

*composta dai senatori*

**GASPARRI Maurizio, Presidente, D'ANGELO Grazia, CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, Vicepresidenti, AUGUSSORI Luigi, GRASSO Pietro, Segretari, BALBONI Alberto, BONIFAZI Francesco, CRUCIOLI Mattia, DE FALCO Gregorio, DURNWALDER Meinhard, EVANGELISTA Elvira Lucia, GALLICCHIO Agnese, GIARRUSSO Mario Michele, GINETTI Nadia, MALAN Lucio, MODENA Fiammetta, PAROLI Adriano, PELLEGRINI Emanuele, PILLON Simone, RICCARDI Alessandra, ROSSOMANDO Anna, TESEI Donatella e URRARO Francesco**

(RELATORE CUCCA)

SULLA

### QUESTIONE DEL SEGGIO NON ASSEGNATO NELLA REGIONE SICILIA

Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 2019



Il caso origina dall'ampio successo elettorale ottenuto dal MoVimento 5 Stelle in Sicilia nelle elezioni del 4 marzo 2018, che lo ha portato a conseguire nell'isola all'incirca la metà dei voti e a conquistare circa due terzi dei seggi in palio tra Camera e Senato. La presenza di liste plurinomiali corte e la possibilità di pluricandidature ha determinato l'incapienza delle liste di candidati del MoVimento 5 Stelle in Sicilia che non avevano candidati sufficienti a coprire tutti i seggi conseguiti.

Alla Camera dei deputati, dove i seggi da assegnare fuori circoscrizione erano 3, la questione è stata risolta in quanto il conteggio e l'assegnazione dei seggi vengono fatti a livello nazionale e di conseguenza, in applicazione dell'articolo 84, comma 4, del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, si individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e si procede all'assegnazione dei seggi vacanti.

Al Senato, dove vi è oggi un seggio non assegnabile all'interno della Regione e tuttora vacante, tale soluzione non può essere adottata per le seguenti ragioni:

- 1) l'articolo 57, primo comma, della Costituzione, afferma che il Senato deve essere eletto su base regionale. Risulterebbe, quindi, incostituzionale una legge elettorale per il Senato che attribuisse i seggi conquistati da una lista in una circoscrizione regionale ai candidati della medesima lista presentatisi in una diversa Regione;
- 2) il principio costituzionale del Senato eletto su base regionale determina, infatti, l'identificazione della Regione come circoscrizione elettorale in cui i seggi a ciascuna di esse assegnati, secondo i criteri di ripartizione specificamente previsti dai commi terzo e quarto del medesimo articolo 57 della Costituzione, devono essere nella stessa Regione interamente aggiudicati;
- 3) anche l'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che disciplina il sistema elettorale del Senato, afferma che, coerentemente con il dettato costituzionale, "il Senato della Repubblica è eletto su base regionale";
- 4) l'articolo 17-bis, comma 2, della legge elettorale del Senato esclude espressamente che possa applicarsi ai casi in cui una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale per il Senato la disciplina prevista all'articolo 84, comma 4, dalla legge elettorale della Camera dei deputati, che consentirebbe invece di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni regionali. Se si applicasse la regola vigente per la Camera si determinerebbe l'assegnazione ad un'altra Regione del seggio senatoriale spettante alla regione Sicilia, violando in maniera manifesta la ripartizione dei seggi tra le diverse Regioni compiuta ai sensi dell'articolo 57, comma quarto, della Costituzione.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a conclusione di una lunga istruttoria durata nove mesi, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea l'aggiudicazione del seggio resosi vacante al Senato, per mancanza di candidati della lista del MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinomiale Sicilia 2, ad un candidato non eletto del MoVimento 5 Stelle in un'altra circoscrizione regionale, l'Umbria, in cui questo ha ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata.

Per cercare di ovviare all'espresso divieto contenuto nell'articolo 17-bis, comma 2, della legge elettorale, di per sé insormontabile, la proposta approvata dalla Giunta fa leva sul successivo articolo 19, comma 2, del Testo unico delle leggi per l'elezione del Senato, secondo cui «nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinomiale si applica l'articolo 86 della legge elettorale Camera dei Deputati, il quale, a sua volta, per il caso in cui lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui agli articoli 84, commi 2, 3, 5 e [per l'appunto] 4».

Questa spericolata e maldestra interpretazione della legge elettorale del Senato, frutto di un “doppio rinvio” (dall’articolo 19 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica all’articolo 86 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati e, da questo, al precedente articolo 84, comma 4), è manifestamente infondata:

- 1) perché si basa sul presupposto che la legge elettorale del Senato contenga nel suo testo due norme in contraddizione l’una con l’altra. L’articolo 17-*bis* che vieta il rinvio alla legge della Camera e quindi l’assegnazione di seggi senatoriali in soprannumero in un’altra circoscrizione regionale, e l’articolo 19 che rinviando, per casi del tutto differenti, ad un articolo della legge elettorale della Camera che a sua volta rinvia a un altro articolo della medesima legge, permetterebbe l’assegnazione dei seggi in soprannumero in Sicilia ad un’altra circoscrizione regionale;
- 2) perché il citato articolo 19, come ammette lo stesso relatore, ha finalità ed ambiti di applicazione differenti rispetto al precedente articolo 17-*bis*. Quest’ultimo, infatti, riguarda la fase iniziale dell’assegnazione dei seggi, mentre l’articolo 19 tratta della fase posteriore della vacanza del seggio già assegnato «per qualsiasi causa, anche sopravvenuta»;
- 3) perché l’interpretazione accolta dalla Giunta della legge elettorale del Senato che condurrebbe alla fine ad attribuire in Umbria il seggio assegnato alla Sicilia renderebbe la legge elettorale chiaramente incostituzionale per violazione dell’articolo 57 della Costituzione.

La soluzione prospettata dalla Giunta è illegittima per violazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica ed incostituzionale per la violazione del principio contenuto nell’articolo 57 della Costituzione per il quale «il Senato deve essere eletto a base regionale». Non pare dubbio che il profilo di maggiore illegittimità della proposta approvata a maggioranza dalla Giunta sia proprio il suo evidente e radicale contrasto con l’articolo 57, primo comma, della Costituzione. Profilo che non a caso tale proposta omette completamente di approfondire, quasi che essa lo abbia risolto ritenendo implicitamente (e illegittimamente) prevalente la disposizione legislativa - peraltro erroneamente interpretata - su quella costituzionale.

L’articolo 57, primo comma, della Costituzione invece, imponendo la base regionale per l’elezione del Senato implica che il livello di aggiudicazione dei seggi sia solo e soltanto quello regionale, senza possibilità di traslazione dei seggi vacanti da una circoscrizione regionale ad un’altra, invece possibile e consentita dal Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati che non incontra il limite posto dall’articolo 57, primo comma, della Costituzione.

Non a caso, del resto, nella storia repubblicana la legge elettorale del Senato non ha mai previsto, né si sono mai verificate ipotesi di slittamento di seggi da una circoscrizione regionale ad un’altra.

CUCCA, *relatore di minoranza*